

XI. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger im Verfahren.

Assimilation des non-ressortissants aux citoyens du canton en matière administrative et judiciaire.

66. *Sentenza del 5 novembre 1875 nella Causa Bernasconi.*

A. Sotto la data del 28 luglio 1873 il Tribunale del Circolo di Calanca apriva il Concorso sulla sostanza di Giovanni Bernasconi, che dimorava allora in Arvigo (Cantone dei Grigioni.)

B. Durante il corso della liquidazione concorsuale trovò detto Tribunale di dover aprire un'inchiesta penale contro i Conjugi Bernasconi per aver sottratto e trafugato degli oggetti, i quali, a stregua della legislazione dei Grigioni, appartenevano alla massa concorsuale. Pendente l'inchiesta e dopo aver subito alcuni giorni di carcere preventivo in Calanca, i ricorrenti si trasferirono a Lumino (C. Ticino). Chiuso il concorso, furono citati a comparire innanzi al ripetuto Tribunale del Circolo di Calanca, ma non avendo ottemperato a siffatta citazione, il Tribunale medesimo pronunciò, sotto la data del 17 dicembre 1874, una sentenza contumaciale, che dichiarava i Conjugi Bernasconi colpevoli d'ingiurie e trafugamento di enti concorsuali e li bandiva per quattro anni dal territorio dei Grigioni.

C. Contro tale sentenza ricorsero i Conjugi B. al Piccolo Consiglio del Cantone dei Grigioni, qualificando la pena contro di loro pronunciata per *incostituzionale*. Ma, con decisione in data del 14 maggio anno corrente, il Piccolo Consiglio respingeva il ricorso.

D. Si rivolsero allora i detti conjugi al Consiglio federale, domandando la cassazione di quella sentenza, ma essendone stati rejetti per causa d'incompetenza, s'indirizzarono finalmente al Tribunale federale, chiedendo avesse a pronunciare

la cassazione del giudizio contumaciale del 17 dicembre u. s., congiuntamente all'annullazione di tutte le sue conseguenze, riservando loro in linea eventuale il diritto di intentare civile azione ai singoli membri del Tribunale del Circolo di Calanca per titolo: danni ed interessi. A corroborare queste loro istanze i ricorrenti adducono quanto segue:

1. Il querelato giudizio contumaciale viola e l'art. 67 della Costituzione federale e gli art. 1 e 9 della legge federale del 24 luglio 1852 concernente l'extradizione dei delinquenti, non avendo a sensi di quelle disposizioni il Tribunale della Calanca nè veste nè competenza per proferire alcuna sentenza contumaciale prima d'aver richiesto ed ottenuto dal Governo Ticinese l'extradizione.

2. Il ripetuto giudizio contumaciale urta poi anche contro l'art. 45 della Costit. feder., che garantisce ad ogni cittadino svizzero il diritto di prendere domicilio in qualsiasi luogo del territorio svizzero; non potendo essere il domicilio stesso *rifutato* o *revocato* se non a certe condizioni, le quali non si presentano nel caso concreto.

E. Il Piccolo Consiglio dei Grigioni e il Tribunale del Circolo di Calanca concludono, nelle loro risposte, a domandare la reiezione del ricorso, opinando essi non essere stata dal giudizio contumaciale in discorso violata alcuna disposizione sia del patto federale, sia della legge riguardante l'extradizione dei delinquenti.

Premessi in linea di diritto i seguenti motivati:

1. L'art. 67 della Costituzione federale proibisce l'extradizione per delitti politici e di stampa, e dichiara del resto incombere alla legislazione federale il compito di stabilire le norme necessarie sulla extradizione degli accusati da un Cantone all'altro.

Ma siccome nel caso concreto non si tratta nè di un delitto politico, nè di un delitto di stampa, così non si può dire che il succitato articolo del patto federale sia stato violato e non resta quindi più che a vedere se sia stata violata invece la legge federale del 24 luglio 1852.

2. Ma questo non è il caso, imperocchè, a tenore dell'art. 1 della succitata legge, la domanda d'extradizione — contro persone le quali all'epoca dell'apertura dell'inchiesta avevano il loro domicilio nel luogo ove commisero l'azione incriminata — non è necessaria allorchando il governo del Cantone, nel quale esse si sono poi più tardi domiciliate, non domandi di giudicarle e punirle egli stesso secondo le proprie leggi. Ora, nel caso nostro, dichiarano da una parte i ricorrenti stessi nel loro memoriale di ricorso di aver trasferito il loro domicilio da Arvigo a Lumino solo durante il corso dell'inchiesta penale, e mentre si trovavano anzi già detenuti in carcere preventivo nella Calanca, — e d'altra parte poi non fu mai fatta istanza presso il governo ticinese, affinché fosse lasciato ai Tribunali del Cantone Ticino il diritto e la missione di giudicare i Coniugi Bernasconi.

3. Fuori di luogo è quindi ed infondata l'istanza perchè venga cassata e dichiarata come e nulla e non avvenuta la Procedura penale fin qui continuata dal Tribunale della Calanca contro i Coniugi Bernasconi.

4. Fondato è invece il ricorso dei Coniugi Bernasconi, in quanto si riferisce alla pena del bando contro di loro pronunciata dal Tribunale del Circolo di Calanca.

5. È bensì vero che, a stregua dell'art. 59 l. 2 ciff. 5 della Legge sulla organizzazione giudiziaria federale, il Tribunale federale non ha competenza per giudicare sopra ricorsi i quali all'art. 45 della Costituzione federale (*diritti dei domiciliati*) si riferiscono, appartenendo una tale competenza al Consiglio e, rispettivamente, all'Assemblea federale. Ma è vero altresì, che — in merito alla pena di cui sopra — il giudizio contumaciale in questione viola pur anche gli art. 44 e 60 della Costituzione federale, l'interpretazione e applicazione dei quali compete appunto al Tribunale federale.

6. A sensi dell'art. 44 della Costituzione federale nessun Cantone può bandire (espellere) dal proprio territorio un suo cittadino. Come pena criminale pronunciata da un Cantone a danno di un suo attinente, il bando è dunque proibito, e

per tale proibizione sono pure decadute e fuor di vigore tutte quelle disposizioni delle legislazioni penali cantonali che si trovassero colla stessa in opposizione, e ciò dal momento stesso in cui entrò in vigore il novello patto federale.

7. L'art. 60 della Costituzione federale obbliga poi ciascun Cantone a ritenere tutti i cittadini svizzeri come eguali ai cittadini del proprio Cantone, sia nella legislazione che nella procedura giudiziaria. Ora, tale disposizione, che si trovava già sanzionata nell'art. 48 della vecchia Costituzione federale, trova la sua applicazione anche nella sfera del diritto *penale*; per cui qualsiasi pena, la quale, a tenor di legge, non potesse venir inflitta ad un attinente del Cantone, non potrebb'essere inflitta neppure ad un cittadino svizzero qualunque.

8. Ne viene per necessaria conseguenza, che, siccome le leggi penali cantonali non ponno comminare il bando o l'espulsione, a guisa di pena, contro un attinente del Cantone, la pena stessa non potrà venir comminata neppure contro qualsiasi cittadino svizzero.

9. Che se poi potessero per avventura insorgere dei dubbii o degli scrupoli in merito ad una siffatta interpretazione dell'art. 60, e ciò specialmente in considerazione del fatto che l'art. 44 della Costituzione federale parla unicamente di *cittadini del Cantone* e della circostanza d'essere stata dall'Assemblea federale espressamente respinta una proposta tendente a sostituire le parole *cittadino svizzero* a quelle di *cittadino del Cantone*, il ricorso Bernasconi sarebbe ciò nondimeno sufficientemente fondato, grazie all'art. 45 di detta Costituzione federale, non potendosi in ogni caso ammettere l'espulsione di un cittadino svizzero da un Cantone che non sia quello d'origine, se non quando al cittadino stesso potrebb'essere eccezionalmente *rifutato e revocato* il domicilio, mentre nel caso concreto mancano assolutamente le condizioni volute da esso art. 45 per poter pronunciare un simile rifiuto od una siffatta revoca.

10. Dal fin qui detto risulta dunque doversi cassare per titolo d'incostituzionalità il giudizio in questione del Tribunale del Circolo di Calanca, in quanto esso pronuncia la pena del bando contro i Coniugi B., restando poi riservato alle competenti autorità dei Grigioni il diritto e la facoltà di sostituirvene un'altra conforme alle leggi ed alla Costituzione federale.

Il Tribunale federale

HA GIUDICATO E GIUDICA :

1. È ammesso il ricorso dei Coniugi B., in quanto si riferisce al Dispositivo 3° della sentenza contumaciale 18 dicembre 1874 del Tribunale del Circolo di Calanca, e cassata quindi la pena del bando in detta sentenza pronunciata. Nel resto, invece, il ricorso è respinto, perchè privo di fondamento.

XII. Vollziehung kantonaler Urtheile. — Exécution de jugements cantonaux.

Vergl. N° 52.

67. Urtheil vom 4. Februar 1875 in Sachen Wenger.

A. Laut Inserat im Anzeigebblatt des Kantons Genf vom 15. November 1873 liess Karl Friderich, Advokat in Genf, Namens W. Weber, Mechaniker in Zürich, domiciliert in Genf bei Friderich & Gay, am 11. November 1873 gegen den Velociped-Fabrikanten Wittlisbach verschiedene, in Händen des C. A. Wenger, Kaufmann in Genf, befindliche Gegenstände mit Beschlagnahme belegen und den Wittlisbach und Wenger auf den 10. Januar 1874 vor Civilgericht Genf laden, um über die Gültigkeit der Beschlagnahme definitiv urtheilen zu lassen. Schon am 12. November 1873 gab aber Weber die Erklärung ab, daß er auf den Arrest verzichte, da die Gegenstände dem Wenger gehören.

B. Am 18. November 1873 erliess Wenger an Weber, „wohnhaft in Zürich, aber Domicil wählend bei Friderich & Gay in